



Visto il

DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 30 - Gazzetta Ufficiale

e con riferimento al

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021

Art. 18

Competizioni sportive di interesse nazionale

1. Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui al presente comma e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.

2. La partecipazione alle competizioni sportive per le persone che hanno soggiornato o transitato all'estero nei 14 giorni precedenti e' consentita nel rispetto di quanto previsto agli articoli 49, 50 e 51.

Associazione sportiva dilettantistica

CIRCOLO SCACCHISTICO "B. VERGANI" DAL 1891

Il Paese degli Scacchi

31044 MONTEBELLUNA (TV) - Piazza Bellona, 1/5

ENTE MORALE AFFILIATO FSI AL NT 20036 - P. IVA 02407510268

E-mail montebellunascacchi@gmail.com pec montebellunascacchi@pec.it

www.montebellunascacchi.it